

DESCRIVERE NORME*

(di prossima pubblicazione nei “Materiali per una storia della cultura giuridica”)

di Giovanni Tuzet

La parole est moitié à celuy qui parle, moitié à celuy qui l'escoute.
(Montaigne, *Essais*, III, 13)

Title in English

Describing Norms

Keywords

Descrizione, Pragmatica, Proposizioni normative

Description, Normative Propositions, Pragmatics

Abstract in italiano

La distinzione fra norme e proposizioni su norme è un luogo comune della teoria analitica del diritto assieme all'idea che le seconde descrivano le prime. Ma rimane largamente sottaciuto in cosa consista la descrizione di una norma. Questo lavoro intende essere un contributo alla comprensione di tale punto trascurato, cercando di distinguere diversi modi in cui si può intendere la descrizione di norme giuridiche e chiedendosi se alcuni di essi siano più corretti o fruttuosi di altri. Vengono qui distinti quattro modi di intendere tale attività, ovvero quattro significati dell'espressione “descrivere norme”. E viene sostenuto che la rispettiva correttezza o utilità va commisurata al contesto comunicativo in cui una descrizione viene offerta: è l'interazione pragmatica – fra chi chiede una descrizione, chi la effettua e chi la recepisce – che determina il livello di informazione richiesto e la sua fruttuosità per i fini che i partecipanti si pongono.

Abstract in English

The distinction between norms and normative propositions is a commonplace of analytical legal theory, together with the idea that the latter describe the former. But few authors take care of specifying what the activity of describing norms consists in. This paper is a contribution to that issue, distinguishing different ways of describing legal norms and asking whether some of them are more correct or more useful than others. The paper distinguishes four ways of describing norms and claims that their correctness or usefulness is related to the communication context in which a description is offered: it is the pragmatic interaction of the speakers that determines the required information level and its usefulness for the goals of the participants.

1. *Il problema*

È un luogo comune della teoria analitica del diritto che un enunciato come “È vietato al manovratore di parlare” (che può ancora trovarsi su una targhetta di alcuni tram milanesi) può esprimere tanto una norma quanto una proposizione su norma. Quando è usato nel secondo senso, si dice di solito che tale enunciato, con la relativa proposizione, *descrive* una norma¹. In altri termini, la direzione di adattamento di tale enunciato è da linguaggio a mondo poiché l'enunciato, per essere corretto, deve rendere conto di ciò su cui verte, ossia descrivere veridicamente la norma in questione. Quindi, se l'enunciato “È vietato al manovratore di parlare” si legge in un documento ufficiale (o anche su una targhetta di un tram) è sensato intenderlo come un enunciato che esprime una norma, ma se viene proferito da un passeggero che intende informarne un altro (riferendogli

* Per i commenti a precedenti versioni di questo lavoro ringrazio Federico Arena, Damiano Canale, Riccardo Guastini, Tecla Mazzaresse e Alessio Sardo.

¹ Cfr. ad es. G.H. von Wright, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, London, Routledge & Kegan Paul, 1963, pp. viii, 105-106; U. Scarpelli, *Le “proposizioni giuridiche” come precetti reiterati*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XLIV, 1967, pp. 465-482; C.E. Alchourrón, E. Bulygin, *Normative Systems*, Wien, Springer Verlag, 1971, cap. 7; E. Bulygin, *Norme, validità, sistemi normativi*, Torino, Giappichelli, 1995, cap. 6; J.L. Rodríguez, *Naturaleza y lógica de las proposiciones normativas. Contribución en homenaje a G.H. von Wright*, in «Doxa», XXVI, 2003, pp. 87-108; R. Guastini, *L'interpretazione dei documenti normativi*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 115-116; Id., *Distinguendo ancora*, Madrid, Marcial Pons, 2013, cap. 14; G.B. Ratti, *Diritto, indeterminatezza, indecidibilità*, Madrid, Marcial Pons, 2012, cap. 7.

quanto è vietato a bordo) tale enunciato esprime una proposizione su norma. Allora, nel secondo caso, sarà corretto se e solo se descrive veridicamente la norma su cui verte.

Fra gli autori che più hanno insistito sulla distinzione, Eugenio Bulygin ha notato l'ambiguità di tali enunciati ed espressioni che allo stesso tempo possono essere interpretati come normativi (come norme) o come descrittivi di norme (come proposizioni su norme) – il che, per Bulygin, impone di criticare chi, come a suo avviso von Wright, distingue le due interpretazioni di tali enunciati ed espressioni ma mantiene la loro ambiguità nel linguaggio simbolico della propria logica deontica². E sempre Bulygin ha osservato che la distinzione in esame gioca un ruolo cruciale nel pensiero di Hart, benché questi non la tematizzi (a differenza di Kelsen).

La distinzione tra norme e proposizioni normative – benché non esplicitamente tematizzata da Hart – sta alla base non solo della sua distinzione tra regole e asseriti su regole, ma anche della sua distinzione tra asseriti interni ed esterni. Gli asseriti esterni sono asseriti fattuali, descrittivi di certi fatti sociali, e pertanto veri o falsi in relazione a tali fatti. Gli asseriti interni sono non fattuali ma normativi: sono prescrizioni mascherate, fondate su regole, e pertanto non sono né veri né falsi. Vi sono dunque due tipi fondamentali di enunciati giuridici, quelli esprimenti norme (regole ed asseriti interni), e quelli esprimenti proposizioni normative (asseriti esterni concernenti norme). Ne segue che una teoria descrittiva del diritto (positivismo giuridico) può solo consistere di asseriti esterni. Gli asseriti interni sono spesso usati dai membri della comunità, così come dai giudici e da altri funzionari, ma sarebbero assolutamente fuori luogo entro un resoconto positivistico, ossia puramente descrittivo, del diritto³.

Al che Bulygin aggiunge una critica radicale a Dworkin⁴, la cui concezione del diritto sarebbe allo stesso tempo *invulnerabile* e *indifendibile* proprio per la mancata distinzione fra norme e proposizioni su norme.

Il fatto che Dworkin ignori la distinzione tra norme e proposizioni normative conduce ad un curioso risultato: le sue proposizioni di diritto hanno caratteristiche di entrambe, sebbene tali caratteristiche siano tra loro incompatibili. [...] Ciò spiega l'apparente invulnerabilità della posizione di Dworkin. Nessuno dei suoi critici è riuscito a confutare la sua teoria, perché essa è invulnerabile ad ogni attacco parziale; ma proprio gli stessi fatti, che la rendono invulnerabile, la rendono altresì indifendibile; le sue proposizioni di diritto, dotate come sono di caratteristiche incompatibili, risultano inintelligibili⁵.

Penso che Bulygin abbia ragione, se ci si colloca nella prospettiva di rendere conto di come il diritto è e non di come dovrebbe essere. Una proposizione su norma non ha essa stessa forza normativa, così come una proposizione sui gas non è gassosa⁶; mentre le dworkiniane “proposizioni di diritto” hanno l'aria di essere, *mutatis mutandis*, sia sui gas che gassose. Ma in cosa consiste la descrizione di una norma giuridica? Questo è un punto che rimane largamente sottaciuto in letteratura, anche perché la maggioranza degli autori che si è occupata della questione si è interrogata sullo statuto delle norme giuridiche piuttosto che chiedersi cosa facciamo quando diciamo di descrivere una

² Bulygin, *Norme, validità, sistemi normativi*, cit., pp. 91-92. Cfr. P. Di Lucia, *Normatività. Diritto linguaggio azione*, Torino, Giappichelli, 2003, cap. 4.

³ Bulygin, *op. cit.*, p. 109. Cfr. Id., *Il positivismo giuridico*, a cura di P. Chiassoni, R. Guastini e G.B. Ratti, Milano, Giuffrè, 2007. Si noti che una “proposizione normativa” nel senso di Bulygin (e di von Wright) è cosa diversa dalla “proposizione normativa” di cui ha parlato talvolta la teoria giuridica italiana (ad es. N. Bobbio, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», IV, 1950, pp. 342-367): la prima è una proposizione su norma, la seconda è un sinonimo di “disposizione” come enunciato delle fonti.

⁴ Bulygin, *Norme, validità, sistemi normativi*, cit., pp. 110-115.

⁵ Ivi, pp. 114-115. Si può peraltro dubitare dell'affermazione che la teoria di Dworkin non sia stata confutata da alcuno dei suoi critici; ma ciò non è rilevante ai fini del presente lavoro. V. almeno S. Shapiro, *The “Hart-Dworkin” Debate: A Short Guide for the Perplexed*, in A. Ripstein, a cura di, *Ronald Dworkin*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 22-55.

⁶ L'esempio è di B. Russell, *Philosophical Essays*, London, Longmans, Green, and Co., 1910, p. 2.

norma⁷. Molti sembrano convenire sul fatto che nell'uso proposizionale un enunciato come quello del nostro esempio introduttivo, o qualsiasi enunciato simile, è corretto se e solo se descrive veridicamente la norma (oppure, invertendo i termini della questione, è vero se e solo se descrive correttamente la norma)⁸; ma pochi sembrano preoccuparsi di discutere e specificare più di tanto in cosa consista l'attività di descrivere norme. Cosa facciamo quando descriviamo una norma o almeno diciamo di farlo? In cosa differisce questa attività da quella consistente nel descrivere un oggetto fisico o un fatto? In cosa le due attività – il descrivere norme e il descrivere oggetti o fatti – sono simili? In quali sensi la letteratura ne parla o vi allude?

Questo scritto vuole essere un contributo alla comprensione di questo punto trascurato, cercando di distinguere diversi modi in cui si può intendere la descrizione di norme giuridiche e chiedendosi se alcuni di essi siano più corretti o fruttuosi di altri. Distingueremo quattro modi di intendere tale attività, ovvero quattro significati dell'espressione "descrivere norme". Ne concluderemo che la rispettiva correttezza o utilità va commisurata al contesto comunicativo in cui una certa descrizione viene offerta: è l'interazione pragmatica – fra chi chiede una descrizione, chi la effettua e chi la recepisce – che determina il livello di informazione richiesto e la sua fruttuosità per i fini che i partecipanti si pongono.

Prima di entrare nel merito notiamo che il modo di procedere adottato qui blocca la facile obiezione secondo cui, prima di vedere cosa si intenda per "descrizione" di norme giuridiche, si deve capire cosa si intenda per "norme giuridiche". L'obiezione presuppone che si possa individuare un significato di "norma giuridica" a prescindere da locuzioni più complesse come "descrizione di una norma giuridica"; o che, in altri termini, per capire in cosa consista una norma giuridica si possa – e magari si debba – prescindere dalle operazioni e dagli scambi comunicativi che vertono su di essa. Proprio questo è uno degli assunti che il presente saggio mette in discussione utilizzando *una strategia pragmatica a fini di chiarificazione concettuale*, cioè, grosso modo, scegliendo di guardare alle interazioni fra parlanti per determinare la semantica delle espressioni usate e il contenuto concettuale veicolato. L'idea da approfondire qui è che i modi in cui parliamo di "descrizione di una norma giuridica" siano illuminanti per capire in ultima istanza cosa intendiamo per "norma giuridica"⁹. Il che non è folle (come sarebbe cercare di capire cosa sono i virus guardando ai modi in cui ne parliamo)¹⁰ giacché si tratta di capire *cosa intendiamo* parlando di norme giuridiche e poiché – pur se questa è già un'assunzione ontologica – le norme giuridiche in quanto creazioni sociali *dipendono* dal modo in cui le concepiamo, ne trattiamo, ne parliamo, ecc.

2. Cosa vuol dire "descrivere norme"?

Un *prima* maniera di intendere la nostra espressione è in analogia con la descrizione di oggetti fisici. In cosa consiste la descrizione di oggetti fisici? Nell'indicare le loro proprietà (non ovviamente tutte, di solito, ma quelle rilevanti nel contesto comunicativo). Così la descrizione di una casa ne indicherà la struttura, il numero di stanze, l'ubicazione, il prezzo, ecc. Lo stesso per la descrizione di una persona, di un frullatore o di un elemento chimico. Pertanto descrivere una norma consisterebbe nell'indicarne le proprietà (rilevanti). Ma quali sono le proprietà di una norma?

⁷ Peraltro nell'italiano corrente l'espressione "descrivere una norma" ha qualcosa di strano. Suona appena più normale "descrivere una normativa" (come se fosse più appropriato descrivere un insieme di cose). Ma il taglio del presente lavoro è concettuale, non linguistico.

⁸ Vedi G.B. Ratti, *Studi sulla logica del diritto e della scienza giuridica*, Madrid, Marcial Pons, 2013, pp. 78-80 sulle condizioni di verità delle proposizioni normative. Ma Scarpelli, *op. cit.*, preferisce parlare di *giustificazione* piuttosto che di verità, per ricordare che si tratta di precetti.

⁹ Nel seguito, per snellire il discorso, ometterò il più delle volte la qualifica "giuridica" ritenendola implicita. Il presente saggio non verte sulla descrizione di norme qualsivoglia, ma di norme giuridiche.

¹⁰ Ringrazio Tecla Mazzaresse per avermi segnalato questo problema.

È intuitivo che se, nell'informare un altro passeggero, il parlante dell'esempio iniziale proferisce l'enunciato "È permesso al manovratore di parlare", allora in tale contesto egli dice qualcosa di falso poiché l'enunciato proferito (con la proposizione espressa) non descrive correttamente la norma¹¹. Non si tratta in realtà di un permesso, bensì di un divieto. Ad ogni modo le proprietà in questione sarebbero le proprietà deontiche che la norma ascrive a una determinata azione: parlare al manovratore è vietato. Ma in questo senso non si tratterebbe a rigore delle proprietà di una norma, bensì di quelle di un'azione regolata dalla norma¹².

Una *seconda* maniera di intendere la descrizione di una norma, allora, manterrebbe l'idea che si tratti di descriverne le proprietà, tuttavia guarderebbe altrove: non alle proprietà dell'azione regolata dalla norma bensì a quelle della norma stessa. Ma quali sarebbero queste proprietà? Forse che tale norma è stata promulgata da un'autorità A, in un tempo T, in un luogo L, per una ragione R. Oppure che è una norma ricavata dall'interprete I a partire dalla disposizione D mediante un argomento interpretativo AI. O ancora che è una norma valida, o vigente, o applicata, o effettiva, o efficace, o efficiente, nell'ordinamento giuridico OG¹³. Queste diverse maniere di intendere la descrizione di una norma avrebbero in comune l'idea che si tratti di indicarne le proprietà (rilevanti), ma divergerebbero nell'indicazione di quali esse sono.

Prendendo in considerazione l'attività interpretativa, si può constatare inoltre che dallo stesso enunciato si possono ricavare norme diverse e pertanto diverse proposizioni descrittive di norme¹⁴. Prendiamo il nostro enunciato "È vietato al manovratore di parlare". Assumendo che sia una disposizione normativa, ossia un enunciato delle fonti che esprime una norma (o più norme), non si può non vedere che sono almeno due le norme da essa ricavabili. Il destinatario è il manovratore? O sono piuttosto i passeggeri? Da un punto di vista letterale entrambe le interpretazioni sono ammissibili. Quale scegliere fra esse? In base a un argomento teleologico sulla *ratio* si potrebbe dire che, a fini di sicurezza, volendosi evitare che il manovratore sia distratto dai passeggeri e dalle loro domande, si vieta ai passeggeri di parlargli. Ma se questo valesse quando il manovratore è alla guida, non sarebbe implausibile aggiungere che è permesso parlargli quando il mezzo è fermo. Peraltro gli stessi fini (che il manovratore non sia distratto e si massimizzi la sicurezza del viaggio) potrebbero essere perseguiti anche imponendo il silenzio al manovratore stesso, o imponendo il silenzio a tutti i soggetti gli uni nei confronti degli altri, passeggeri rispetto a manovratori e viceversa. Però l'interpretazione secondo cui il manovratore è il destinatario (o un destinatario) del divieto sembrerebbe implicare, quando il divieto viene palesato o iterato con certe modalità (come la targhetta accanto al posto di guida), che egli non conosca o non riesca a ricordare i propri doveri. Il che sarebbe strano¹⁵. Comunque sia, in questa prospettiva descrivere norme vorrebbe dire prendere in considerazione molti aspetti che vanno al di là di quanto l'enunciato esprime letteralmente. Le proprietà delle norme, allora, comprenderebbero aspetti come i loro profili teleologici e i loro poteri causali di indurre i destinatari all'osservanza delle stesse.

¹¹ Ma vedremo *infra* che c'è un senso in cui tale enunciato può essere corretto, specificando adeguatamente il contesto.

¹² Mi fa notare Alessio Sardo che si potrebbero descrivere anche le proprietà non deontiche dell'azione regolata (in altri termini le proprietà del frastico della norma). Peraltro c'è chi sospetta (come mi dice Riccardo Guastini) che le proprietà deontiche non siano oggetto di descrizione bensì di soli atti o atteggiamenti normativi quali la statuizione, l'accettazione, ecc.

¹³ Ad esempio, R. Guastini, *La sintassi del diritto*, sec. ed., Torino, Giappichelli, 2014, pp. 426-428 distingue la descrizione di norme come a) descrizione del contenuto di significato dei testi normativi (in questo senso coincide con l'interpretazione "cognitiva") e b) descrizione dell'interpretazione vigente.

¹⁴ Il che non è affatto una novità per le teorie realiste dell'interpretazione giuridica. Vedi per tutti R. Guastini, *Interpretare e argomentare*, Milano, Giuffrè, 2011.

¹⁵ Si potrebbe anche immaginare che la targhetta non rammenti al manovratore un suo obbligo, ma informi i passeggeri di un obbligo che grava sul manovratore. Con ciò, peraltro, l'enunciato della targhetta avrebbe un valore descrittivo. Ma non è affatto impossibile che uno stesso enunciato (nella stessa occorrenza, per meglio dire) svolga entrambe le funzioni, prescrittiva e descrittiva, come segnala von Wright, *Norm and Action*, cit., p. 105; cfr. Scarpelli, *op. cit.*, pp. 471-473.

Una *terza* maniera di intendere la descrizione di norme reagirebbe, per così dire, a tale proliferazione di proprietà e lo farebbe dicendo che descrivere norme non consiste in altro che affermarne l'esistenza¹⁶. Si descrive una norma quando si afferma, o asserisce, o constata, che la norma esiste. Naturalmente resterebbe da spiegare in cosa consista l'esistenza di una norma¹⁷. Qui ci sarebbe forse una disanalogia rispetto agli oggetti fisici. Una norma non esiste allo stesso modo in cui esiste un frullatore, diremmo. Un frullatore esiste in quanto interagisce causalmente con altre entità fisiche del mondo. Ma una norma non sembra fare lo stesso. (Parlando dei poteri causali di una norma si dovrebbe parlare più correttamente dei poteri causali di certi fatti o atteggiamenti umani, che naturalmente includono l'accettazione e il rigetto della norma da cui seguono determinate decisioni e condotte). Si potrebbe dire in alternativa che un frullatore esiste in quanto ha una collocazione spaziotemporale e che una norma giuridica esiste nello stesso modo poiché appartiene a un sistema giuridico che ha tale collocazione. Le norme giuridiche vengono prodotte, modificate e abrogate (o invalidate) da autorità; non esistono da sempre e per sempre. Allora in questo senso (ma non in altri) non c'è differenza fra l'esistere delle norme e degli oggetti fisici. E descrivere una norma vorrebbe dire, in estrema sintesi, darne le coordinate spaziotemporali. Ma il riferimento ai sistemi giuridici potrebbe far pensare che l'aspetto saliente della questione sia un altro: l'appartenenza a un sistema giuridico¹⁸. Se è l'appartenenza a un sistema giuridico a definire una norma giuridica come tale, la sua descrizione dovrebbe vertere in qualche modo sul sistema giuridico cui la norma appartiene. Così una *quarta* maniera di intendere la descrizione di norme si concentrerebbe sulla loro appartenenza a sistemi giuridici e sulle relazioni (logiche o di altro tipo) che esse intrattengono con altre norme di un sistema.

3. Una prospettiva critica

Questi modi di intendere la descrizione di norme non sono peraltro pacifici. Intendo dire che in seno alla teoria analitica del diritto esistono posizioni scettiche in merito alla possibilità di descrivere norme e produrre con ciò degli enunciati dotati di valori di verità. In particolare, Tecla Mazzarese ha in più occasioni sviluppato degli argomenti critici a proposito della descrizione di norme giuridiche¹⁹. Preliminare ai suoi argomenti è la circostanza che la discussione sul descrivere norme si è sviluppata precipuamente in vista della possibilità di affermare (o negare) la scientificità della dogmatica giuridica e la sussistenza di relazioni logiche fra norme o almeno fra proposizioni su norme²⁰. La negazione di queste tesi controverse non escluderebbe comunque che vi siano altri modi di parlare di norme giuridiche suscettibili di essere veri o falsi.

Per Mazzarese vi sono «almeno tre sensi in cui un enunciato può dirsi descrittivo d'una norma giuridica: (1) nel senso che esso descriva non ciò che è statuito da una norma, ma il fatto che una norma è sistemicamente valida; (2) nel senso che esso descriva ciò che è statuito da una norma

¹⁶ G.H. von Wright, *Mente, azione, libertà. Saggi 1983-2003*, Macerata, Quodlibet, 2007, p. 151 dice che una proposizione normativa «dichiara l'esistenza di una norma» e in quanto tale è vera o falsa. Ma poco prima, nella stessa pagina, egli dice anche che qualsiasi enunciato dalla forma schematica *Op* o *Pp* può essere usato – oltre che in maniera prescrittiva – «con valore descrittivo, per dichiarare che è stato imposto un determinato obbligo o che si è concesso un permesso.»

¹⁷ Cfr. R. Caracciolo, *Esistenza di norme e di sistemi normativi*, in P. Comanducci e R. Guastini, a cura di, *Struttura e dinamica dei sistemi giuridici*, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 223-242; Guastini, *Distinguendo ancora*, cit., cap. 13.

¹⁸ Cfr. Ratti, *Diritto, indeterminatezza, indecidibilità*, cit., p. 140 e Guastini, *Distinguendo ancora*, cit., p. 128, che richiamano a riguardo le tesi di Alchourrón e Bulygin.

¹⁹ Vedi T. Mazzarese, *Logica deontica e linguaggio giuridico*, Padova, Cedam, 1989, pp. 76 ss., 135 ss. Cfr. Ead., "Norm Proposition": *Epistemic and Semantic Queries*, in «Rechtstheorie», XXII, 1991, pp. 39-70; Ead., "Norm Proposition". *A Tentative Defense of a Sceptical View*, in R. Egidi, a cura di, *In Search of a New Humanism. The Philosophy of Georg Henrik von Wright*, Dordrecht, Kluwer, 1999, pp. 193-204; Ead., *Lógica, derecho, derechos*, México, Fontamara, 2012.

²⁰ Mazzarese, "Norm Proposition": *Epistemic and Semantic Queries*, cit., pp. 41, 59 ss.

sistemicamente valida; (3) nel senso che esso descriva ciò che è statuito da una norma senza tener conto, né render conto della sua eventuale validità sistemica»²¹.

Questi tre sensi, al di là del loro interesse intrinseco, richiamano l'attenzione di Mazzaresse in quanto, discutendo della portata della logica deontica, ella si chiede se certi principi logici (come il *modus ponendo ponens*) valgano per le norme non direttamente ma (almeno) indirettamente attraverso la loro applicabilità agli enunciati descrittivi di norme. Le conclusioni di Mazzaresse sono scettiche, per tre ordini di difficoltà: determinare i) quali siano specificamente gli oggetti di descrizione degli enunciati descrittivi di norme; ii) quali valori semantici abbiano siffatti enunciati; iii) se sia davvero possibile la descrizione di una norma²².

Rispetto al *primo* ordine di difficoltà, Mazzaresse richiama i tre sensi in cui un enunciato può dirsi descrittivo di una norma e ne nota i rispettivi problemi²³: in sintesi, del primo senso Mazzaresse dubita che si tratti di una descrizione (date le peculiarità della validità normativa in un quadro sistemico); sul secondo senso si deve a suo avviso riconoscere la difficoltà di individuare in modo univoco ciò che è statuito da una norma sistemicamente valida (stante l'equivocità degli enunciati di norme e la pluralità delle tecniche interpretative); sul terzo si deve a suo giudizio notare che, prescindendo da criteri sistemici, è arduo indicare un criterio di verità degli enunciati su norme.

Venendo poi al *secondo* ordine di difficoltà, Mazzaresse ritiene che i valori semantici degli enunciati descrittivi di norme siano vero/falso solo se tali enunciati rimandano al concetto di "validità fattuale" di una norma giuridica. «È invece problematico predicare i valori vero/falso di enunciati che descrivono il fatto che una norma è *sistemicamente valida* perché è dubbio se enunciati della forma '*n* è sistemicamente valida' descrivano un fatto o, invece, esprimano un giudizio di valore»²⁴.

Rispetto infine al *terzo* ordine di difficoltà, Mazzaresse pensa che assumere la possibilità di descrivere norme giuridiche *non sia* problematico rispetto al *fatto* che una norma è valida, con la conseguenza però che siffatti enunciati non descrivono direttamente norme (in quanto vertono non su norme ma su fatti concernenti norme); diversamente, Mazzaresse ritiene che tale assunto *sia* problematico rispetto a enunciati che descriverebbero quanto è statuito da una norma (sia che con ciò si intenda una norma valida, sia a prescindere dalla sua validità sistemica)²⁵. Ne segue complessivamente, come ho già detto, una forma di scetticismo quanto alla possibilità di descrivere norme. Il che porta Mazzaresse a criticare coloro che, come Bulygin, confidano nella possibilità di tracciare la distinzione fra norme e proposizioni su norme dicendo che le seconde sono descrittive delle prime.

Riccardo Guastini ha obiettato a Mazzaresse che, pur se gli enunciati interpretativi di disposizioni giuridiche non sono né veri né falsi (dato che per entrambi gli autori non esiste qualcosa come il "significato oggettivo" delle disposizioni), sono veri o falsi gli enunciati che vertono sulle loro interpretazioni "vigenti" – cioè gli enunciati che descrivono quali interpretazioni di tali disposizioni sono consolidate e dominanti, enunciati che esprimono pertanto delle proposizioni su norme (ossia sulle norme che tali interpretazioni vigenti ricavano da certe disposizioni)²⁶.

Sia come sia, in tale discussione non è tematizzata più di tanto l'attività del descrivere (forse perché non lo si è ritenuto funzionale all'affermazione o alla negazione delle tesi ricordate sopra sulla scientificità della dogmatica e sulla portata della logica deontica). Non si dice ad esempio che tramite una descrizione si rappresentano (con un linguaggio simbolico) le proprietà rilevanti dell'oggetto di descrizione. E che di solito lo si fa rispetto a oggetti concreti (pur se non è impossibile descrivere oggetti astratti come entità matematiche, indicandone le proprietà).

²¹ Mazzaresse, *Logica deontica e linguaggio giuridico*, cit., p. 77. Se non erro, (1) consiste nel quarto senso distinto qui sopra; (2) richiama il quarto e il primo; (3) richiama il primo.

²² Ivi, pp. 135-136. Qui mi limito a richiamare tali difficoltà e non discuto la portata della logica deontica.

²³ Ivi, p. 138 ss.

²⁴ Ivi, p. 156.

²⁵ Ivi, pp. 165-167.

²⁶ R. Guastini, *Nuovi studi sull'interpretazione*, Roma, Aracne, 2008, cap. 4. Cfr. Id., *Distinguendo ancora*, cit., p. 152.

Si osservi anche che, sotto un profilo pragmatico, siamo soliti descrivere solo ciò che è rilevante *in uno scambio comunicativo*: se mi viene chiesto di descrivere Mario, non dirò che ha due orecchie, due occhi, un naso, ecc. ma che ha i capelli corti, che parla con un forte accento toscano, che è irascibile, ecc. (a seconda delle informazioni che servono a chi deve identificarlo o a chi deve considerarne le caratteristiche per qualche fine pratico). Non vale qualcosa del genere anche per la descrizione di norme giuridiche?

4. Descrizioni in atto

Cerchiamo allora di fare il punto sul descrivere. Mi pare fuori di dubbio che si tratti di un'attività²⁷. Il descrivere non è un evento naturale al pari di un acquazzone o di una folata di vento, ma un atto umano posto in essere per qualche finalità, sotto la sollecitazione di un richiedente o nell'interesse di terzi. Dunque si tratta di un comportamento intenzionale, che richiede una previa attività di osservazione o raccolta di informazioni; che si esplica tramite la produzione di enunciati che vertono sull'oggetto descritto; e che persegue una qualche finalità, da quella puramente conoscitiva consistente nel trasmettere ad altri certe informazioni a quella pratica consistente nell'orientare la deliberazione e l'azione altrui²⁸.

Questo mi sembra stemperare certe distinzioni troppo schematiche fra cognizione e volizione. Come comportamento intenzionale, l'atto del descrivere richiede una qualche forma di volontà per essere posto in essere; ma come atto che richiede una trasmissione di informazioni è un atto dalla marcata dimensione cognitiva. Si consideri, a supporto di questo, che senz'altro troviamo inadeguato – quantomeno! – il comportamento di chi pretenda di descrivere un oggetto o un fatto senza averlo visto o avere raccolto informazioni a riguardo.

Altrettanto chiaro è che la parola “descrizione” è affetta dalla nota ambiguità processo/prodotto. Un conto è l'attività o il processo del descrivere; un altro è il suo risultato o prodotto. Le proprietà dell'attività descrittiva non sono identiche a quelle del suo prodotto, e viceversa. La mia attività consistente nel descrivere Mario non si identifica con il suo risultato, o prodotto, o contenuto: potrebbe essere, ad esempio, un'attività svolta in modo interessato, per il desiderio di favorire un amico o sfavorire un nemico; ma il prodotto della mia attività non sarebbe con ciò, a propria volta, interessato. Potrei in effetti produrre una descrizione di Mario veridica e accurata, benché il mio fine principale non sia cognitivo ma pratico. Pertanto, applicando *a contrario* il principio leibniziano dell'identità degli indiscernibili, siamo filosoficamente tenuti a distinguere il processo dal prodotto. D'altro canto il modo in cui una descrizione è effettuata ha quasi sempre una qualche influenza sul suo risultato. Una descrizione concitata ha un prodotto che solitamente non sarà ordinato e dettagliato come quello di una descrizione attentamente ponderata. E una descrizione interessata, ancorché vera, selezionerà gli aspetti della cosa che più convengono a chi la compie o al beneficiario della descrizione.

Quanto al prodotto dell'attività descrittiva, va rivisto così un altro stereotipo: quello “positivista” (in senso epistemologico) secondo cui, essendo un'attività marcatamente cognitiva, la descrizione non ammette alcuna influenza da parte di valori o interessi. Certo è che la verità di una descrizione non dipende dai valori o degli interessi di chi la opera; dipende, non solo a mio avviso, dalla corrispondenza ai fatti rilevanti²⁹. Ma il modo in cui una descrizione viene effettuata dipende senz'altro da molti fattori pragmatici che includono gli interessi del parlante o del ricevente e i

²⁷ Il titolo di questo paragrafo echeggia una raccolta del poeta bolognese Roberto Roversi, composta a partire dal 1963 e distribuita in ciclostile dal 1969.

²⁸ Si noti peraltro che l'autore della descrizione può esserne anche il destinatario, come accade a chi tiene un diario o a chi prende determinate annotazioni per orientare la propria condotta futura o semplicemente per non dimenticare certe cose.

²⁹ Mi permetto di rinviare a G. Tuzet, *La pratica dei valori. Nodi fra conoscenza e azione*, Macerata, Quodlibet, 2012, cap. 9.

valori da questi perseguiti. E ancora più a fondo si potrebbe insistere sull'influenza dei nostri schemi concettuali e di certi valori cognitivi – come la precisione e la completezza, che peraltro sono in tensione reciproca – sulle nostre descrizioni³⁰.

Ciò posto, come si configura la descrizione di norme giuridiche? *L'analogia più corretta non è a mio avviso quella con la descrizione di un oggetto, ma con quella di un fatto*³¹. Il che, secondo la strategia pragmatica indicata sopra, porta a una conseguenza interessante: la norma non è un oggetto semplice ma un oggetto (intenzionale) complesso. Ossia, è una relazione fra componenti, così come i fatti nella teoria di Russell³².

Descrivere una norma significa dunque descrivere le relazioni fra i suoi componenti, così come descrivere un fatto significa descrivere le relazioni fra i suoi componenti. Se descrivo un fatto criminoso indico chi ha commesso quale reato e nei confronti di chi, aggiungendo magari i dettagli richiesti su tempo e luogo. In quest'ottica se descrivo una norma specifico chi ne sono i destinatari, qual è l'azione regolata, che tipo di qualificazione deontica le è attribuita, a quali condizioni, in che tempi e luoghi, ecc. a seconda dei componenti della norma³³ e del livello di informazione pertinente nel contesto. Si noti in aggiunta che, in certi contesti, anche le relazioni con altre norme o altri fatti possono essere pertinenti – ad esempio, per illustrare l'appartenenza di una norma a un dato sistema, o la sua efficacia sociale, o la sua efficienza sotto il profilo economico, o l'appartenenza di un fatto a una certa catena causale se si tratta di una descrizione fattuale piuttosto che normativa.

Ed è proprio l'informazione pertinente nel contesto che fa a mio avviso la differenza fra una descrizione e un'altra, o fra un modo e l'altro di intendere la descrizione di norme. Questo perché in alcuni contesti può essere sufficiente indicare all'interlocutore l'esistenza di una norma, mentre in altri sono sollecitate delle informazioni aggiuntive³⁴. Immaginiamo che su un tram si svolga la seguente conversazione fra due passeggeri, che chiameremo P₁ e P₂:

P₁ – Sai se questo tram ferma in piazza XXIV maggio?

P₂ – Non so, mi spiace. Da quando ci sono i lavori per l'Expo hanno modificato il tragitto.

P₁ – Dove scendi?

P₂ – Scendo prima, in piazzale Aquileia.

P₁ – Potrei chiedere all'autista.

P₂ – Sei sicuro?

P₁ – Perché?

P₂ – È vietato al manovratore di parlare.

P₁ – Cioè?

P₂ – Guarda, c'è scritto sulla targhetta di fianco all'autista.

P₁ – Vabbè, non è da prendere alla lettera.

P₂ – Però c'è scritto.

P₁ – Come sei fiscale!

P₂ – No... volevo solo fartelo presente.

P₁ – Comunque, non è che mi metto a fare conversazione con l'autista. Gli chiedo solo se il tram ferma là... E poi cosa succederebbe se violassi il divieto?

P₂ – In effetti niente. Vedo che spesso la gente chiede delle cose, specie se ci sono dei lavori.

³⁰ V. fra gli altri V. Villa, *Storia della filosofia del diritto analitica*, Bologna, il Mulino, 2003 e Id., *Il positivismo giuridico: metodi, teorie e giudizi di valore*, Torino, Giappichelli, 2004.

³¹ O più correttamente di uno *stato di cose* (assumendo che i fatti siano stati di cose sussistenti), giacché si possono descrivere norme immaginarie e norme non più o non ancora esistenti.

³² Russell, *Philosophical Essays*, cit., cap. 7 e Id., *The Problems of Philosophy*, Oxford, Oxford University Press, 1912, cap. 12.

³³ Cfr. von Wright, *Norm and Action*, cit., cap. 5.

³⁴ Pur se ciò non significa che cambi il concetto stesso di descrizione, che consiste nel comunicare informazioni intorno a qualcosa (ringrazio Damiano Canale per avermi segnalato questo problema). A cambiare sono i modi di intendere tale attività in relazione a norme, come illustra l'esempio nel testo.

P₁ – Tu hai fatto giurisprudenza, vero?

P₂ – Sì.

P₁ – Si direbbe allora che la norma non è effettiva. Giusto?

P₂ – Sì, nel senso che non viene osservata. Che la gente parla “al manovratore” e che non viene per questo sanzionata – se qualche sanzione è prevista.

P₁ – Tantomeno è sanzionato il manovratore.

P₂ – Che io sappia no.

P₁ – Diremmo pertanto che l’ineffettività della norma si accompagna nella prassi all’effettività di un’altra norma: quella per cui è *permesso* al manovratore di parlare.

P₂ – Purché le domande siano giustificate e lo scambio abbia una breve durata.

P₁ – Questo è ragionevole.

Il breve dialogo comprende diversi atti linguistici – fra cui domande, supposizioni, affermazioni, avvertimenti, esclamazioni e altro ancora. Alcune delle affermazioni hanno la pretesa di descrivere la norma ricavabile dalla targhetta in questione. Quando P₂ proferisce l’enunciato “È vietato al manovratore di parlare” non è chiaro se lo faccia con un intento direttivo o semplicemente informativo. Ma poche battute dopo egli afferma di aver voluto solamente informare P₁. In questo senso P₂ ha asserito l’esistenza di una norma (ricavata letteralmente dall’enunciato). Dunque ha espresso una proposizione su norma. Ciò esemplifica uno dei sensi in cui abbiamo parlato di “descrizione di una norma”. Il dialogo non si è poi addentrato in questioni sistemiche e di teoria delle fonti, ma se i due passeggeri lo avessero fatto avrebbero descritto la norma nel senso della sua appartenenza a un sistema giuridico³⁵. Avrebbero potuto rilevare che la norma (o la disposizione da cui è ricavata)³⁶ è stata prodotta da una certa autorità, competente ai sensi di un’altra norma, secondo un certo procedimento, ecc. Invece, quando discutono dell’effettività della norma i due passeggeri toccano il problema della corretta descrizione delle sue proprietà (se la norma sia osservata, se preveda delle sanzioni, ecc.). E quando si dicono che l’ineffettività della norma letteralmente tratta dalla disposizione si accompagna all’effettività della ben diversa norma secondo cui è permesso al manovratore di parlare (entro ragionevoli limiti), i nostri parlanti si stanno interrogando sulle proprietà deontiche dell’azione su cui la norma verte: si chiedono come considerare il fatto che, letteralmente, la norma vieta una condotta che la prassi sembra invece permettere (entro certi limiti)³⁷.

In questo modo sono stati brevemente richiamati nella nostra esposizione i quattro sensi in cui sopra abbiamo parlato del descrivere norme: 1) descrivere le proprietà di un’azione regolata da una norma; 2) descrivere le proprietà di una norma; 3) asserire l’esistenza di una norma; 4) asserire (o descrivere) l’appartenenza di una norma a un sistema. Mi sembra di poter dire che non c’è nulla di male in nessuno di essi. Tutte queste accezioni del “descrivere norme” mi sembrano concettualmente ammissibili. Una cosa interessante sarebbe forse rilevarne le connessioni, come abbiamo già suggerito sopra notando, ad esempio, che l’esistenza di una norma giuridica sembra impensabile senza la sua appartenenza a un sistema normativo. Piuttosto, quello che vorrei fare qui è notare come ciascuna di queste accezioni sia appropriata a un contesto comunicativo e non ad altri. L’atto di descrivere una norma può anche limitarsi all’asserzione della sua esistenza. Ma in

³⁵ Ma bisogna dire che così facendo avrebbero compiuto delle operazioni ulteriori rispetto alla mera registrazione e trasmissione di informazioni: avrebbero ricostruito una serie di assunzioni, di nessi, di pratiche interpretative, ecc.

³⁶ Qui si dovrebbero distinguere a rigore le proprietà della disposizione da quella della norma che ne viene ricavata, ma fra le seconde c’è appunto quella di essere ricavata da una data disposizione, prodotta in determinate circostanze, ricostruite secondo certi argomenti, e così via.

³⁷ Si potrebbe ricostruire la norma come *defettibile*, in due versioni: 1) È vietato al manovratore di parlare, a meno che...; 2) È permesso al manovratore di parlare, a meno che... Lascio i puntini di sospensione per segnalare che la defettibilità di norme consiste nella soggezione a eccezioni non completamente enumerabili. Sul tema della defettibilità vedi J. Ferrer, G.B. Ratti, a cura di, *The Logic of Legal Requirements. Essays on Defeasibility*, Oxford, Oxford University Press, 2012.

una conversazione più tecnica può essere richiesta l'indicazione delle relazioni sistemiche che rendono una certa norma appartenente a un dato sistema. E in un dialogo in cui uno dei partecipanti si interroghi sulle conseguenze di una propria azione diventa cruciale la previsione dell'applicazione normativa e dunque la descrizione di certe proprietà normative come l'effettività³⁸. Mentre in una conversazione di spirito storico sarà rilevante l'indicazione dei motivi o delle ragioni che hanno indotto certe autorità alla produzione del testo da cui è ricavabile la norma. Se d'altro canto il problema è capire quale sia lo status normativo di una certa condotta, la descrizione di una norma si concentrerà sulle proprietà deontiche di tale condotta (alla luce di un dato quadro normativo) e tralascierà le altre proprietà della norma in questione che non risultano rilevanti a tale scopo.

Volendo essere fiscali potremmo ripetere che la descrizione delle proprietà deontiche di un'azione non è in senso stretto la descrizione di una norma, poiché questa richiede di indicare le proprietà della norma stessa e non dell'azione regolata. Ma insistere su questa differenza non mi pare troppo fruttuoso. Penso che, come ho segnalato sopra, la cosa più utile sia cogliere l'analogia fra la descrizione di una norma e la descrizione di un fatto: esse sono simili in quanto vertono su entità complesse i cui costituenti sono suscettibili di enfasi diversa a seconda della rilevanza contestuale, degli interessi di chi opera la descrizione o la richiede e dei valori da questi perseguiti. Posso descrivere un fatto criminoso concentrandomi su chi lo abbia commesso piuttosto che sulla vittima, o analizzandone in dettaglio il *modus operandi* pur ignorandone l'identità, o specificandone le coordinate spaziotemporali, ecc. Così possiamo descrivere una norma specificandone i destinatari, o qual è l'azione regolata, o che tipo di qualificazione deontica è in gioco, o che prassi applicativa ha ricevuto, o quali relazioni sistemiche intrattiene, ecc.

A un livello di specificità minimale dell'informazione ci basta dire che, rispettivamente, si è dato un certo fatto criminoso o esiste una certa norma. A livello di specificità massimale si dovranno indicare tutte le proprietà (intrinseche e relazionali) del fatto o della norma in questione – o per essere ancora più esaustivi anche tutte le proprietà e le relazioni dei loro costituenti. Ma questi sono estremi che raramente ricorrono nelle nostre interazioni comunicative. (Forse non ricorrono così di rado le descrizioni minimali, consistenti nella semplice informazione che, ad esempio, c'è stata una rapina, o che esiste un divieto di parlare al manovratore). Le descrizioni che operiamo nelle nostre interazioni comunicative si collocano normalmente fra tali estremi, a un qualche livello di specificità informativa appropriata al contesto e a quanto ci richiedono i nostri interlocutori reali o putativi³⁹.

Giovanni Tuzet
Professore Associato di Filosofia del diritto
Dipartimento di Studi Giuridici
Università Commerciale "L. Bocconi"
Via Röntgen, 1
20136 Milano
02.5836.2488
giovanni.tuzet@unibocconi.it

³⁸ Echeggio com'è ovvio la situazione del *bad man* immaginata da O.W. Holmes, *The Path of the Law*, in «Harvard Law Review», X, 1897, pp. 457-478, di cui ho dato una lettura epistemica in G. Tuzet, *What is Wrong with Legal Realism?*, in D. Canale e G. Tuzet, a cura di, *The Planning Theory of Law. A Critical Reading*, Dordrecht, Springer, 2013, pp. 47-63: l'obiettivo di Holmes non è discutere l'obbligatorietà del diritto ma la sua conoscenza.

³⁹ Includo gli interlocutori putativi per rendere conto di fenomeni come le descrizioni contenute in testi scritti i cui destinatari non siano esattamente specificabili *ex ante*.